



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV** **COMUNICATO UFFICIALE N. 82 – 06 MAGGIO 2025**

Riunione del 30/04/2025

57.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

Sig. **Pozzuoli Alessandro** n.q. di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Sabaudia

S.S. **A.S.D. Sabaudia** in persona del Presidente p.t.

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano    Componente

Con atto di deferimento del 11/02/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

*Sig. **Pozzuoli Alessandro**, n.q. di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Sabaudia, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver perfezionato il rinnovo del tesseramento per la stagione sportiva 2024/25 dell'atleta S. A. con il sodalizio A.S.D. Sabaudia, mediante la procedura on line senza ottenere il preventivo rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica della predetta atleta allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024-25 in ottemperanza della normativa federale vigente per la validità del tesseramento, così come accertato dal Settore Tesseramento Fipav con il provvedimento di revoca del tesseramento reso in data 28.11.2024, come da atto delle conclusioni del 21 gennaio 2025 ritualmente notificato;*

*A.S.D. Sabaudia -cod. 120580099-, in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Pozzuoli Alessandro, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver perfezionato il rinnovo del tesseramento per*



*la stagione sportiva 2024/25 dell'atleta S. A. con il sodalizio A.S.D. Sabaudia, mediante la procedura on line senza ottenere il preventivo rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica della predetta atleta allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2024-25 in ottemperanza della normativa federale vigente per la validità del tesseramento, così come accertato dal Settore Tesseramento Fipav con il provvedimento di revoca del tesseramento reso in data 28.11.2024, come da atto delle conclusioni del 21 gennaio 2025 ritualmente notificato.*

### **OSSERVA**

Il Settore Tesseramento della FIPAV, con provvedimento del 28/11/2024, revocava l'omologazione del tesseramento dell'atleta S. A. effettuato, con procedura on line, dal Sodalizio ASD Sabaudia, "in quanto il rinnovo è stato effettuato dalla società senza la produzione di un certificato agonistico valido" rimettendo contestualmente gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti.

Il Sodalizio con comunicazione del 2/12/2024, nel rispondere all'Ufficio Tesseramento, aveva comunicato di non essere in possesso del certificato agonistico per la stagione 2024 – 2025 per averlo consegnato alla famiglia dell'atleta senza farne copia.

La procura Federale in esito all'esame della documentazione allegata all'esposto, comunicava al sodalizio ed al suo presidente atto di conclusioni delle indagini del 21/1/2025, con il quale li informava di voler procedere al loro deferimento davanti al Tribunale Federale.

In assenza di ulteriori difese da parte degli indagati, la Procura inviava l'atto di deferimento ed il Tribunale convocava gli incolpati per l'udienza del 30 aprile da tenersi in modalità telematica.

Alla suddetta udienza, si collegava, per la Procura Federale, l'avv. Massimo Caravetta, il quale illustrava l'atto di deferimento e ritenuta accertata la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, chiedeva l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare.

Si collegava anche il sig. Alessandro Pozzuoli, presidente della ASD Sabaudia, il quale senza negare i fatti posti a base del deferimento, rilasciava spontanee dichiarazioni, con le quali confermava di aver restituito alla famiglia dell'atleta il certificato agonistico e di avere successivamente proceduto al rinnovo del tesseramento in modo automatico ed in buona fede, pur senza essere in possesso del certificato agonistico.

### **Motivi della decisione**

Le circostanze poste a fondamento dell'accusa, risultano pacifiche e non contestate, peraltro, gli incolpati, a fronte della dichiarazione dell'atleta di non aver mai consegnato il certificato medico



agonistico (si veda il terzo capoverso del provvedimento di revoca del Tesseramento) non hanno prodotto o anche soltanto indicato, alcuna prova a conforto della loro tesi secondo cui avessero consegnato il certificato agonistico alla famiglia dell'atleta senza farne copia.

Ritiene quindi il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che il rinnovo del tesseramento con procedura on line dell'atleta S. A. si sia perfezionata senza che il presidente del sodalizio fosse in possesso della necessaria certificazione medica di idoneità agonistica all'esercizio della pallavolo e che tale condotta, integrando la palese violazione delle norme contestate, debba essere sanzionata.

Questo Collegio, infatti, ha più volte sottolineato e ribadito l'importanza della normativa attinente all'idoneità fisica degli atleti, evidenziando come tale normativa sia finalizzata alla tutela degli interessi non solo degli atleti, ma anche dei sodalizi, cui è demandato l'onere di accertare che i propri tesserati siano idonei allo svolgimento dell'attività agonistica e di farsi garanti di detta idoneità davanti alla Federazione.

A ciò si aggiunga che il presidente del sodalizio nel momento in cui procede al tesseramento di un atleta, certifica sotto la propria responsabilità, con l'invio del relativo modulo, di essere in possesso di idonea certificazione medica che consenta all'atleta la pratica dello sport in sicurezza.

La responsabilità disciplinare ascritta agli incolpati è pertanto ampiamente dimostrata e ne consegue l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare nella misura di cui al dispositivo.

### **PQM**

Il Collegio dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre a carico del sig. Alessandro Pozzuoli quale presidente del sodalizio ASD Sabaudia, e la sanzione pecuniaria di € 300,00 a carico della ASD Sabaudia

Roma, 04 Maggio 2025

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 Maggio 2025